



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti
COMITATO REGIONALE CAMPANIA

via G. Porzio, 4 Centro Direzionale – Isola G2 – 80143 Napoli
Tel. (081) 5537216

e-mail: segreteria.campania@lnd.it

Sito Internet: campania.lnd.it



STAGIONE SPORTIVA 2024/2025

Comunicato Ufficiale n. 24/GST del 30 gennaio 2025

GIUDICE SPORTIVO

GARE DEL CAMPIONATO PRIMA CATEGORIA

GARE DEL 18/ 1/2025

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

Gara del 18/ 1/2025 GIFFONESE - ATLETICO BELLIZZI 1990

Il Giudice Sportivo Territoriale, avv. Francesco Zaccaria, letto il ricorso proposto dalla società ASD Atletico Bellizzi 1990 relativo alla gara in epigrafe con il quale la ricorrente richiedeva la punizione sportiva della perdita della gara per la resistente società US Giffonese per avere quest'ultima impiegato, nella gara del 18.01.2025 valevole per il Campionato Prima Categoria Girone G, l'assistente all'arbitro, Sig. Mattia Luciano, il dirigente accompagnatore, Sig. Forte Rosario, ed il massaggiatore, Sig. Cuoco Davide, tutti in posizione irregolare. La resistente non produceva memorie. Esperiti gli opportuni accertamenti, rilevato che: ^ l'assistente all'arbitro, Sig. Mattia Luciano, ed il dirigente accompagnatore, Sig. Forte Rosario, risultano essere tesserati per la società US Giffonese dal 13.01.2025 e, pertanto, prendevano parte regolarmente alla gara del 18.01.2025; ^ il massaggiatore, Sig. Cuoco Davide, non risulta censito all'anagrafe federale e sedeva senza averne titolo sulla panchina della società Giffonese. Tanto rilevato PQM, in parziale accoglimento del ricorso, delibera: ^ omologare il risultato della gara ed i provvedimenti disciplinari assunti dal DDG e pubblicati sul relativo Comunicato Ufficiale; ^ squalificare il Sig. Cuoco Davide per una giornata, squalifica da scontare all'atto del primo tesseramento; ^ infliggere ex art. 8 co.1, lett. b) CGS l'ammenda di euro 150,00 alla società US Giffonese, per avere inserito in distinta il Sig. Cuoco Davide in posizione irregolare. Dispone non incamerarsi il contributo di accesso alla giustizia sportiva.

**Il Giudice Sportivo Territoriale
avv. Francesco Zaccaria**

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

SOCIETA'

AMMENDA

Euro 150,00 GIFFONESE

MASSAGGIATORI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA:

CUOCO DAVIDE (GIFFONESE)

GARE DEL CAMPIONATO SECONDA CATEGORIA

GARE DEL 18/ 1/2025

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

Gara del 18/ 1/2025 A.S.D. ANACAPRI - ATLETICO SANT AGATA

Il Giudice Sportivo Territoriale, avv. Francesco Zaccaria, letto il ricorso proposto dalla società ASD Atletico Sant'Agata relativo alla gara in epigrafe con il quale la ricorrente richiedeva la ripetizione della gara in epigrafe per non avere potuto raggiungere l'impianto di gioco "Deceduta" sito in Capri, località Anacapri alla Via Deceduta a causa delle avverse condizioni meteo marine, letta altresì la comunicazione prodotta dalla Alilauro Gruson Spa attestante l'impossibilità a garantire i collegamenti marini con l'isola di Capria causa delle avverse condizioni meteo marine PQM delibera accogliere il ricorso proposto e per l'effetto trasmette gli atti alla Segreteria Sportiva del Comitato Regionale della Campania FIGC LND per fissare la data nella quale la gara valevole per il Campionato di Seconda Categoria - Girone G - dovrà essere disputata. Dispone non incamerarsi il contributo d'accesso alla giustizia sportiva.

**Il Giudice Sportivo Territoriale
avv. Francesco Zaccaria**

GARE DEL 19/ 1/2025

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

Gara del 19/ 1/2025 ACERRANA 1926 - VISCIANO CALCIO

Il Giudice Sportivo Territoriale, avv. Francesco Zaccaria, letto il preannuncio ed il ricorso proposti dalla società ASD Visciano Calcio relativi alla gara in epigrafe con i quali la ricorrente lamentava l'utilizzo da parte della resistente società Acerrana 1926 di un calciatore - Buonincontro Tommaso (12.10.1997) - in posizione irregolare in quanto squalificato per recidività in ammonizione come da Comunicato Ufficiale n. 72 del 16.01.2025. Esperiti i necessari accertamenti, rilevato che: ^ effettivamente, nella gara oggetto di ricorso veniva inserito in distinta il calciatore summenzionato dalla società Acerrana 1926; ^ lo stesso era in posizione irregolare in quanto squalificato per recidività in ammonizione come da Comunicato Ufficiale n. 72 del 16.01.2025. PQM delibera: ^ accogliere il ricorso proposto dalla ASD Visciano Calcio e, per l'effetto, infliggere la punizione sportiva della perdita della gara alla società Acerrana 1926 con il risultato di 0/3 in favore della ricorrente ASD Visciano Calcio; ^ squalificare per una giornata il calciatore Buonincontro Tommaso della società Acerrana 1926, squalifica da sommarsi a quella già irrogata con Comunicato Ufficiale n. 72 del 16.01.2025 e non scontata; ^ squalificare per una giornata il Sig. Castaldo Giuseppe, dirigente accompagnatore della società Acerrana 1926; ^ infliggere l'ammenda di euro 150,00 alla società Acerrana 1926. Rimanda al relativo Comunicato Ufficiale per gli altri provvedimenti e dispone la restituzione del contributo d'accesso alla giustizia sportiva.

**Il Giudice Sportivo Territoriale
avv. Francesco Zaccaria**

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

SOCIETA'

AMMENDA

Euro 150,00 ACERRANA 1926

DIRIGENTI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA:

CASTALDO GIUSEPPE (ACERRANA 1926)

CALCIATORI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

BUONINCONTRO TOMMASO (ACERRANA 1926)

GARE DEL CAMPIONATO ECCELLENZA FEMMINILE

GARE DEL 19/ 1/2025

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

Gara del 19/ 1/2025 GRUMESE CALCIO - BARONCINO

Il Giudice Sportivo Territoriale, avv. Francesco Zaccaria, letto il ricorso proposto dalla società Grumese Calcio Femminile relativo alla gara in epigrafe con il quale la ricorrente richiedeva la punizione sportiva della perdita della gara per la resistente società ASD Baroncino per avere, quest'ultima, utilizzato nella gara oggetto di ricorso numero due calciatrici Ordinanza Martina (15.03.2009) e Laveglia Sonia (19.09.2009) in posizione irregolare. Letta la memoria della resistente. Esperiti gli opportuni accertamenti, rilevato che: ^entrambe le calciatrici alla data del 19.01.2025 avevano già compiuto il quindicesimo anno di età e, inoltre, le stesse erano già state autorizzate ex art. 34 NOIF a partecipare alla competizione con Comunicato Ufficiale n. 54 del 24.11.2023 del Comitato Regionale della Campania FIGC LND. PQM delibera rigettare il ricorso proposto dalla società Grumese Calcio Femminile e confermare il risultato di 2 - 2 acquisito sul TDG ed i provvedimenti disciplinari adottati e pubblicati sul relativo Comunicato Ufficiale. Dispone incamerarsi il contributo di accesso alla giustizia sportiva.

**Il Giudice Sportivo Territoriale
avv. Francesco Zaccaria**

GARE DEL CAMPIONATO UNDER 15 REGIONALE MASCHILE

GARE DEL 18/ 1/2025

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

Gara del 18/ 1/2025 GIOVENTU PARTENOPE - ALMA VERDE

Il Giudice Sportivo Territoriale, avv. Francesco Zaccaria, ravvisata la necessita di ulteriori accertamenti in merito alla decisione per il reclamo proposto, dispone il rinvio di detta decisione al 5.2.2025 per permettere l'accertamento delle doglianze della società Alma Verde.

**Il Giudice Sportivo Territoriale
avv. Francesco Zaccaria**

Le ammende irrogate con il presente comunicato dovranno pervenire al Comitato Regionale Campania entro e non oltre il 06 febbraio 2025.

Eventuali reclami avverso le decisioni assunte con il presente Comunicato dovranno essere presentati, ai sensi dell'art. 76 C.G.S.

Il pagamento del contributo di accesso alla giustizia sportiva dovrà essere effettuato:

- tramite Addebito su Conto della Società;
- tramite Assegno Circolare Non Trasferibile intestato al Comitato Regionale Campania – L.N.D. – F.I.G.C.;
- tramite Bonifico Bancario IBAN IT48Q0200803447000400242945 (con specifica causale);

Inoltrato a: C.R. Campania – F.I.G.C. – L.N.D. – Corte Sportiva di Appello Territoriale;

Pec: csat@pec.Indcampania.it

N.B.: Nei casi previsti dall'articolo di cui in intestazione inviare copia (anche del preannuncio) alla controparte.

Publicato in NAPOLI il 30 gennaio 2025

**Il Segretario
Giuseppe Aversano**

**Il Presidente
Carmine Zigarelli**